



COMUNE DI ORCLANO PISANO

PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**
(norme integrative della disciplina d'effettuazione della pubblicità e delle affissioni)

Art. 1
Ambito e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare dei Comuni¹, disciplina ed integra le modalità d'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni contenute nelle vigenti disposizioni legislative². Esso definisce inoltre, anche con rinvio ad altri Regolamenti comunali, i divieti, i limiti e le modalità d'effettuazione della pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni.

Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni².

Art. 2
Classificazione del Comune

In base alla popolazione ufficiale residente al 31 dicembre 1992 (568 abitanti), il Comune di Orciano Pisano appartiene alla classe V (quinta).

Art. 3
Gestione dell'imposta e delle affissioni – Funzionario responsabile

Il Servizio Tributi del Comune di Orciano Pisano gestisce direttamente le attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni. Viene pertanto garantita, in appositi spazi, sia l'affissione di manifesti a contenuto istituzionale, sociale o privo di rilevanza economica sia, su richiesta, l'affissione di manifesti relativi all'esercizio di attività economiche e commerciali. La materiale affissione e deaffissione dei manifesti, così come l'installazione, la manutenzione e la cura dei relativi impianti, possono essere affidate a soggetti abilitati esterni al Comune a condizione che la loro attività sia una semplice prestazione d'opera su direttive decise dal Comune.

Art. 4
Tariffe e maggiorazioni

Le tariffe dell'imposta e del diritto e le relative maggiorazioni, nell'ambito degli importi massimi previsti dalla normativa vigente³, sono stabilite con apposita delibera, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione e sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui il Bilancio si riferisce. Nel caso di mancata deliberazione al riguardo si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

Art. 5
Decorrenza data presentazione istanze

Le istanze per effettuare affissioni e/o installare impianti pubblicitari possono essere presentate allo sportello del Comune, possono essere trasmesse a mezzo posta, a mezzo fax, per posta elettronica con firma digitale.

Nel caso di domande concorrenti, qualora gli spazi disponibili non siano sufficienti a soddisfare le richieste, le medesime saranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Per le istanze presentate direttamente all'Ufficio Tributi la data è quella del ricevimento delle stesse; per gli atti trasmessi a mezzo posta, la data è quella di spedizione attestata dal timbro postale; per gli atti trasmessi a mezzo fax, la data è quella di trasmissione impressa sul fax medesimo; per gli atti trasmessi per posta elettronica, la data è quella di invio risultante dal messaggio.

Non sono prese in considerazione istanze o altri atti trasmessi per posta elettronica e non muniti di firma digitale.

Art. 6
Tipologia degli impianti pubblicitari

Ai fini del presente Regolamento, s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada",⁴ sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva e delle affissioni ad eccezione delle insegne su fabbricato.

¹ Art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

² D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni

³ D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni

⁴ Art. 47, comma 7, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che dovrà prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne su fabbricato, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento edilizio.

La tipologia e le caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni, in attesa dell'approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari, sono disciplinate dal presente Regolamento.

Lo studio e la proposta del Piano generale degli impianti pubblicitari è di competenza dell'Ufficio Urbanistica, sentito l'Ufficio Tributi e l'Ufficio Polizia Municipale per quanto di rispettiva competenza.

Art. 7 **Superfici e ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni**

La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, riferita alla popolazione di circa 630 unità registrata al 31 dicembre 2002, non deve essere inferiore a mq. 18, pari a 25 fogli del formato 70 x 100.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 15% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per l'85% alle affissioni di natura commerciale. Gli spazi destinati alle affissioni non commerciali sono muniti di apposito contrassegno.

In ogni impianto per le affissioni una superficie massima di mq 0,75 è riservata all'affissione degli annunci mortuari. Tale superficie è individuata nella parte inferiore di ogni impianto, partendo dal margine destro dello stesso.

Art. 8 **Autorizzazioni**

L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da imposta. L'autorizzazione comunale all'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari trova la sua disciplina nel Piano generale degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 6, e, per le sole insegne su fabbricato, al vigente Regolamento edilizio. Nelle more di approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari, la disciplina dell'autorizzazione comunale è quella prevista dalle norme generali sul procedimento amministrativo.⁵

L'autorizzazione comunale è implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli impianti sportivi e nel perimetro interno ai distributori di carburante;
- b) pubblicità visiva effettuata con veicoli di qualsiasi specie fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada⁶.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Art. 9 **Rimozione anticipata**

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione per un qualsiasi motivo non adducibile al titolare del mezzo, quest'ultimo avrà diritto al rimborso della quota d'imposta corrispondente al solo periodo di mancato godimento.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino della sede allo stato preesistente.

Spetta all'interessato provvedere alla rimozione della pubblicità entro la data indicata nell'ordinanza. Qualora non vi provveda, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

⁵ Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni

⁶ Art. 57 del D.Lgs. 13 dicembre 1992, n. 495, in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285

Art. 10

Divieti e limitazioni

La pubblicità fonica da posto fisso o con veicoli, eccetto quella consentita dal precedente art. 8, comma 2, lett. a), è limitata a casi eccezionali, per la diffusione di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali o politiche e deve essere autorizzata di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte dell'Ufficio Polizia Municipale. Può essere consentita anche a fini commerciali limitatamente alla pubblicizzazione di attività artigianali e commerciali svolte in forma ambulante, purchè non si verifichi alcuna sovrapposizione. E' comunque vietata in prossimità degli ambulatori medici, delle scuole e degli uffici pubblici. Può essere autorizzata con i seguenti limiti temporali:

- nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
- nei giorni festivi ed in orari diversi da quelli di cui sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, politico, culturale, sociale o religioso.

Ulteriori limitazioni temporali possono essere disposte con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale.

In ogni caso la pubblicità fonica deve rientrare entro i limiti massimi di esposizione al rumore, ridotti del 10%, stabiliti dalla normativa vigente.

E' vietata la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta.

Se la distribuzione di materiale pubblicitario è stata effettuata in luoghi aperti al pubblico (bar, negozi, punti di ristoro di qualsiasi genere) non è richiesta la preventiva autorizzazione ai sensi del precedente art. 8, comma 2, lett. a), ma è richiesto il preventivo pagamento dell'imposta, calcolata ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Non richiede alcuna autorizzazione e non è tassabile la consegna a mano ovvero nelle cassette della posta di abitazioni private ed aziende di materiale pubblicitario.

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità direzionale, intendendosi per tale l'uso di una serie di preinsegne o altri impianti pubblicitari, corredati da simboli indicativi di direzione, localizzati in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività.

In occasione di avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, sportive, ricreative, politiche e comunque di interesse pubblico è consentito realizzare la pubblicità di cui al precedente comma, purché a carattere temporaneo, e limitata alla settimana precedente il periodo di svolgimento dell'evento e fino alle 48 ore successive allo stesso, termine entro il quale deve avvenire la rimozione dei manufatti. In caso di mancato adempimento si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari a carico del promotore dell'evento obbligato in solido con l'installatore.

L'esposizione di striscioni, locandine, standardi e bandiere è ammessa unicamente per pubblicizzare eventi particolari, manifestazione e spettacoli durante i 15 giorni precedenti il periodo di svolgimento e fino alle 48 ore successive termine entro il quale deve avvenire la rimozione dei manufatti. In caso di mancato adempimento si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari a carico del promotore dell'evento in solido con l'installatore. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative al marchio, agli Enti, alle associazioni, alle ditte o agli sponsor in genere. In particolare gli striscioni possono essere utilizzati solo per pubblicizzare manifestazioni di interesse pubblico o collettivo o comunque patrocinate da enti pubblici. Le bandiere possono essere collocate solo su suolo privato pertinente all'attività o alla manifestazione pubblicizzata purché non impedisca la visibilità della segnaletica stradale o limiti la visibilità della carreggiata.

E' consentito l'utilizzo di transenne mobili recanti messaggi pubblicitari, anche commerciali, durante lo svolgimento di manifestazioni che ne richiedano l'uso. L'installazione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione e devono essere rimosse immediatamente, dopo al conclusione della manifestazione, a cura del soggetto che le ha posizionate.

Art. 11

Materiale pubblicitario abusivo

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione stessa (forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione) ovvero per le quali non è stata corrisposta preventivamente la necessaria imposta.

Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dagli spazi a ciò destinati dal Comune ed indicati nel Piano generale degli impianti pubblicitari e fino alla sua approvazione, nell'allegato "A" al presente Regolamento.

E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Tributi -ovvero del Responsabile del tributo oggetto del presente Regolamento se diverso- può provvedere in qualsiasi momento, a far

rimuovere il materiale abusivo con le stesse modalità previste per la rimozione anticipata di cui al precedente art. 9, comma 3.

L'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nei confronti di pubblicità abusiva o difforme da leggi o regolamenti si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa sia comunque effettuata. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dal munirsi di tutti le autorizzazioni o concessioni previsti per l'effettuazione della pubblicità.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo o di pubblicità difforme da leggi o regolamenti, si applicano le sanzioni amministrative (comprese quelle di natura tributaria) così come stabilite, ai sensi della delle vigenti disposizioni legislative⁷ e regolamentari.

Art. 12 Spazi privati per le affissioni

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni possono essere individuati anche su beni di privati, previo consenso dei proprietari.

Gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o mobili e i mezzi simili collocati presso i cantieri edili sono in uso esclusivo al servizio comunale Affissioni. Questi spazi non rientrano nel conteggio della superficie determinata dal precedente art. 7. L'uso degli spazi così definiti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari. All'interno del centro abitato, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e/o ditte collegate alle attività di cantiere, devono avere una superficie per facciata non superiore a mq 9, con esclusione del cartello di cantiere previsto dalla vigente normativa.

Art. 13 Imposta comunale sulla pubblicità. Riferimenti normativi

Le disposizioni di legge⁸ che disciplinano il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo, le modalità di applicazione della imposta, la dichiarazione, il pagamento dell'imposta, la rettifica e l'accertamento d'ufficio, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli, la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, la pubblicità varia, le riduzioni e le esenzioni s'intendono qui riportate come da testo normativo vigente ed integrate dalle disposizioni del presente Regolamento.

Presupposto dell'imposta

- a) l'affissione di manifesti e simili effettuata (anche per conto terzi) dai diretti interessati su strutture di loro pertinenza e a tale scopo adibite riveste natura pubblicitaria e come tale è assoggettata all'imposta di pubblicità con le stesse modalità previste per la pubblicità ordinaria⁹;
- b) per esercizio di attività economica¹⁰ s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati sia nell'esercizio di imprese, arti e professioni, sia nell'esercizio di qualsiasi altra attività suscettibile di valutazione economica anche se esercitata occasionalmente da un soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

Dichiarazione

- a) le denunce d'iscrizione, variazione o cessazione devono contenere tutti i dati necessari, previsti dalla legge, per l'esatta determinazione del tributo e l'identificazione del materiale; le stesse devono essere presentate ai sensi del precedente art. 5;
- b) le dichiarazioni d'iscrizione devono essere prodotte prima dell'inizio della pubblicità e quelle di variazione prima della variazione stessa;
- c) le dichiarazioni della pubblicità annuale permanente hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati o degli elementi dichiarati cui consegua un diverso (anche nullo) ammontare d'imposta. In tal caso le relative denunce di cessazione o variazione, ai fini della loro validità per l'anno successivo, devono essere prodotte entro il termine del 31 gennaio del nuovo anno d'imposizione;¹¹
- d) la tempestività di tutte le denunce è determinata dai criteri esposti nel precedente art. 5.

Pagamento dell'imposta

- a) il pagamento dell'imposta relativo alle denunce di iscrizione ed alle denunce di variazione che comportino un conguaglio d'imposta dev'essere effettuato contestualmente alla presentazione della dichiarazione;
- b) per la sola pubblicità annuale a carattere permanente è ammesso il pagamento in rate trimestrali, previa apposita richiesta da parte dell'interessato, sempre che l'ammontare complessivo dell'imposta superi l'importo di Euro 1.549,37;

⁷ D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni nonché D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473

⁸ Artt. Da 5 a 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni

⁹ Art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come modificato dall'art. 145, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388

¹⁰ Art. 5, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

¹¹ Art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

c) il termine di pagamento dell'imposta annuale per la pubblicità a carattere permanente, stabilito dalla legge alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento¹², è fissato, nel Comune di Orciano Pisano, alla data del 30 aprile di ogni anno. In caso di pagamento rateizzato dovranno essere osservate pertanto le seguenti scadenze:

- prima rata: 30 aprile;
- seconda rata: 30 giugno;
- terza rata: 30 agosto;
- quarta rata: 30 ottobre.

Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento devono essere precisati i termini utili per la presentazione d'eventuale ricorso e l'organo a cui indirizzarlo.

Art. 14

Tariffe applicabili e determinazione dell'imposta

Le tariffe applicabili e le modalità di determinazione dell'imposta vanno rapportate al periodo d'effettuazione della pubblicità e sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigente nel periodo impositivo considerato.

Sono comunque esonerati dall'imposta i cartelli, i manifesti, i volantini, le targhette pubblicitarie che misurino meno di cmq 300 (es. cm 20 x 14). Gli avvisi che riguardano la locazione o compravendita di immobili sui quali sono affissi non sono soggetti al pagamento dell'imposta se di superficie inferiore a cmq 250.

Art. 15

Insegne d'esercizio: definizione

Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte (comprese quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze (ad esempio su area pubblica come il marciapiede antistante, il parcheggio di un centro commerciale o il punto d'intersezione con la via principale qualora l'esercizio sia posto in una strada interna).

Art. 16

Insegne d'esercizio: criteri di valutazione e modalità d'esenzione

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.¹³ Ai fini della relativa l'esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:

- 1) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono ovviamente (oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare;

¹² Art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

¹³ Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 come modificato ed integrato dall'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448

- 2) l'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d'insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa"; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il citato limite di mq. 5, l'imposta è dovuta per l'intera superficie senza detrazione alcuna;
- 3) ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo, ovvero quelle arrotondate ai sensi dell' art. 7, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- 4) per evidenti motivi di equità e perequazione fiscale, sono altresì esonerate dal tributo le targhe (e simili) relative all'indicazione del nome o dell'attività dei liberi professionisti, ovvero dei soggetti di cui all'art. 2229 del Codice civile.

Art. 17 **Pubblicità visiva effettuata su veicoli**

La pubblicità visiva effettuata su veicoli si considera sempre annuale a prescindere dal tempo in cui viene usato il veicolo e dalle sue eventuali soste per esigenze di servizio o di manutenzione ed è dovuta al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno o quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione i veicoli suddetti.

L'imposta non è dovuta per l'indicazione, sui veicoli adibiti ai trasporti aziendali, sia per conto proprio che per conto terzi, del nome, dell'indirizzo, del marchio, del sito internet, ecc... inerenti l'impresa che effettua il trasporto o relativi all'azienda che l'ha commissionato limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, purchè non apposte per più di due volte e con una superficie, cadauna, non superiore a mq 0,50; per gli autotrasportatori associati in cooperative o consorzi di trasporto, l'esenzione si estende anche all'indicazione dei dati della cooperativa o del consorzio di appartenenza.¹⁴

Art. 18 **Servizio delle pubbliche affissioni: riferimenti normativi**

Nell'ambito del territorio del Comune di Orciano Pisano, le pubbliche affissioni costituiscono un servizio di esclusiva competenza comunale.

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono rispettivamente disciplinati dalla legge¹⁵ le cui disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente ed integrate dalla normativa contenuta nel presente Regolamento.

Esenzioni e riduzioni

Si considerano esenti i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Orciano Pisano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.

Richiesta del servizio e pagamento del diritto

- a) per ottenere il servizio i richiedenti devono presentare apposita richiesta scritta con l'indicazione del tipo, del titolo e del numero di manifesti che si vogliono affiggere;
- b) contestualmente alla richiesta del servizio, deve essere comprovato il pagamento del diritto, attraverso l'esibizione della relativa attestazione di versamento. Il pagamento del diritto avviene esclusivamente tramite bollettino postale.

Art. 19 **Modalità per le affissioni**

Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza desunto dalla data delle richieste per le quali è avvenuto regolarmente il pagamento del diritto.

In caso di ordini pervenuti nello stesso giorno, verrà data la precedenza al richiedente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento ed in secondo luogo sulla base della data di pagamento del diritto.

¹⁴ Art. 13 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 così come modificato ed integrato dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16

¹⁵ Artt. Da 18 a 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni

Presso il servizio affissioni è tenuto un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

Le variazioni o le aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

Il servizio di urgenza potrà essere garantito, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, solo per i manifesti non aventi contenuto commerciale e durante l'orario di servizio.

Le imprese di pompe funebri sono autorizzate ad affiggere direttamente gli annunci funebri negli spazi appositamente destinati individuati all'art. 8 del presente Regolamento.

Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto e al rimborso parziale nei casi previsti dalla legge.¹⁶

Non è consentita la prenotazione di un dato spazio pubblicitario per un periodo superiore ai 30 giorni; è vietata la somma di prenotazioni senza che tra loro intercorra una pausa utile di almeno 20 giorni tale da offrire la disponibilità dello spazio ad altro e diverso utente.

Art. 20 **Sanzioni e attribuzioni del personale**

Le sanzioni amministrative, ivi comprese quelle tributarie, sono applicate nelle misure e con le modalità stabilite dalla legge¹⁷, e dai regolamenti vigenti in materia di applicazione di sanzioni.

L'Ufficio Polizia Municipale, il personale addetto alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, sono autorizzati, nei limiti del servizio cui sono destinati, ad eseguire controlli e verifiche della pubblicità effettuata e dei manifesti affissi.

Il personale di cui al precedente comma 2, in relazione alle proprie competenze, provvede anche all'applicazione delle rispettive sanzioni amministrative.

Art. 21 **Riscossione**

Il pagamento effettuato a mezzo di conto corrente postale, assolve l'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

E' necessario conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento che dovranno essere esibite ad ogni richiesta dell'Ufficio Tributi.

Art. 22 **Disposizioni finali ed entrata in vigore**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della normativa nazionale vigente in materia, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Il presente regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore con decorrenza 1 gennaio 2005.

¹⁶ Art. 22, comma 4, 5, 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

¹⁷ D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473

DISLOCAZIONE IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI

<u>Via della Fornace</u>	<i>dimensioni</i>	<i>cm 150 x cm 150</i>
<u>Via Roma (davanti bar)</u>	<i>dimensioni</i>	<i>cm 150 x cm 150</i>
<u>Via Roma</u>	<i>dimensioni</i>	<i>cm 150 x cm 150</i>
<u>Via Roma Loc. Convento</u>	<i>dimensioni</i>	<i>cm 150 x cm 150</i>
<u>Via Molino a Vento</u>	<i>dimensioni</i>	<i>cm 300 x cm 150</i>
<u>Via Roma (davanti Chiesa)</u>	<i>dimensioni</i>	<i>cm 300 x cm 150</i>

DISLOCAZIONE IMPIANTI PER AFFISSIONI ISTITUZIONALI

<u>Piazza del Municipio</u>	<i>dimensioni</i>	<i>cm 120 x cm 90</i>
<u>Parco della Rimembranza</u>	<i>dimensioni</i>	<i>cm 120 x cm 90</i>
<u>Via Roma Loc. Convento</u>	<i>dimensioni</i>	<i>cm 120 x cm 90</i>
<u>Loc. Pieve Vecchia</u>	<i>dimensioni</i>	<i>cm 120 x cm 90</i>
<u>Via Roma (davanti Chiesa)</u>	<i>dimensioni</i>	<i>cm 300 x cm 150</i>